

PROCEDURE CONCORDSUALI E FALLIMENTI REQUISITI FONDAMENTALI PER L'ACCESSO ALLA DOMANDA DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA INPS

Alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. 252/05, nel caso in cui a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro al Fondo Pensione non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, l'aderente, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale, ha la facoltà di chiedere al Fondo di Garanzia INPS di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione complementare.

L'associato, quindi, che si trovi alle dipendenze di un'azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al fondo di garanzia INPS affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.

Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l'accesso al fondo di garanzia INPS è che all'atto della presentazione della domanda di intervento del fondo di Garanzia INPS l'aderente risulti essere iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all'albo COVIP.

PROCEDURE CONCORDSUALI CHE DANNO TITOLO ALL'INTERVENTO DEL FONDO:

- FALLIMENTO
- CONCORDATO PREVENTIVO
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Oltre alle sopracitate casistiche c'è la possibilità di avanzare la domanda di intervento anche qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- **L'aderente abbia cessato il rapporto di lavoro**
- **L'aderente abbia in essere la posizione presso una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all'albo COVIP.**
- **Vi sia stato accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.**
- **Il datore di lavoro non possa ricorrere alle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti.**

- **Vi sia insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata**

Leggi il testo della circolare INPS: [LINK: circolare agenzia delle entrate n .23](#)

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI e implicazioni sul fondo di garanzia

Prestazione	Requisito per l'accesso alla prestazione	possibilità di intervento fondo di garanzia INPS
Anticipazione immotivata	8 anni di contribuzione a forme pensionistiche complementari	SI
Anticipazione per acquisto 1 ^a casa	8 anni di contribuzione a forme pensionistiche complementari	SI
Anticipazione per ristrutturazione 1 ^a casa	8 anni di contribuzione a forme pensionistiche complementari	SI
Anticipazione per spese sanitarie gravissime	certificazione ASL	SI
Riscatto totale	interruzione rapporto di lavoro	NO
Riscatto parziale per inoccupazione	interruzione rapporto di lavoro con seguente periodo di inoccupazione superiore ai 12 mesi	SI se si mantiene il 50% della posizione presso il fondo
Riscatto parziale per CIG	periodo di CIG a zero ore per un periodo superiore ai 12 mesi	SI
Trasferimento in continuità	2 anni di permanenza nella forma pensionistica complementare	SI

POSIZIONE DEL FONDO COMETA

All'interno del confronto con l'INPS sulle problematiche connesse, ed in attesa della pubblicazione della modulistica ufficiale (mod. PPC/D; mod. PPC/CUR; mod. PPC/FOND); siamo in attesa di un pronunciamento di ASSOFONDI atto a verificare la possibilità di riscattare l'intera posizione accantonata presso il Fondo successivamente alla presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia INPS.

Sarà nostra cura informare tempestivamente gli associati e fornire i moduli non appena disponibili.

[Link a "Fondo di Garanzia INPS: implicazioni e limitazioni sul diritto al riscatto"](#)

Focus: caso di concessione di CIG

Caso di concessione di Cassa Integrazione Guadagni:

Nel caso in cui un'azienda ottenga il beneficio della concessione del trattamento di CIG per una parte o per la totalità dei propri dipendenti l'obbligo contributivo nei confronti del FONDO PENSIONE COMETA non viene meno così come illustrato nella tabella sottostante:

Cassa Integrazione a ZERO
ORE

Cassa Integrazione a X ORE

Retribuzione Convenzionale

**Retribuzione
utile al TFR**

Retribuzione Convenzionale

Retribuzione utile al TFR

Contributo Aderente	NO	NO/SI*	SI**
Contributo Azienda	NO		SI**
Contributo TFR	SI perché matura TFR	SI	SI fino a capienza

*No se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione a carico diretto ed esclusivo dell'azienda;

SI se il lavoratore percepisce una qualche retribuzione (ad es. festività soppressa); in questo caso l'importo a suo carico non subisce riduzioni sino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzioni

** SI in misura proporzionale alla retribuzione percepita

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE – per retribuzione convenzionale si intendono le percentuali contributive che si calcolano sulla paga base e l'EDR (1,20%)

RETRIBUZIONE UTILE AL TFR – per retribuzione utile al calcolo del TFR si intendono percentuali contributive che si calcolano su base TFR

Prestazioni accessibili in caso di concessione di CIG

Nel caso in cui un aderente stia usufruendo di periodi di Cassa Integrazione Guadagni, non essendosi interrotto il rapporto con l'azienda datrice, non è possibile accedere al riscatto totale della posizione contributiva accantonata presso il Fondo COMETA. Tuttavia per l'aderente che ne abbia maturato i requisiti sono accessibili le seguenti prestazioni erogabili dal FONDO:

Prestazione

Anticipazione immotivata al 30%

Requisito per l'accesso alla prestazione

8 anni di contribuzione a forme pensionistiche complementari

Anticipazione per acquisto 1^a casa

Anticipazione per ristrutturazione 1^a casa

Anticipazione per spese sanitarie gravissime

Riscatto parziale per CIG

Trasferimento in continuità di rapporto

8 anni di contribuzione a forme pensionistiche complementari

8 anni di contribuzione a forme pensionistiche complementari

certificazione ASL

periodo di CIG a zero ore per un periodo superiore ai 12 mesi

2 anni di permanenza alla forma pensionistica complementare

Link Anticipazione immotivata al 30%

Link Anticipazione per acquisto 1^a casa

Link Anticipazione per ristrutturazione 1^a casa

Link Anticipazione per spese sanitarie gravissime

Link Anticipazione per spese sanitarie gravissime

Link Trasferimento in continuità di rapporto
